

Formazione Maggioli

Corso online

**La riscossione dell'IMU e della TARI nel fallimento,
nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo**

Il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 9.30 – 12.30

Docente

Maria Suppa

Avvocato tributarista.

Patrocinante in Cassazione e innanzi alle altre Magistrature Superiori.

Autrice di pubblicazioni in materia



www.ufficiotributi.it

La rivista giuridica online
in materia di tributi locali e regionali

“Ufficio Tributi” è il servizio Internet dedicato alla fiscalità locale, regionale e alla riscossione pubblica. Costantemente aggiornato con le ultime novità di normativa, prassi e giurisprudenza.

Servizi inclusi:

- ❖ Finanza e Tributi Locali Channel (11 corsi online all'anno sulle tematiche di maggior interesse per gli operatori del settore)
- ❖ Dossier tematici ed e-book
- ❖ Scadenziario
- ❖ Risposta a quesiti
- ❖ Come fare (modelli operativi)
- ❖ Newsletter quindicinale di aggiornamento
- ❖ Legge 241/1990 annotata con la prassi e giurisprudenza
- ❖ Motore di ricerca

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

Manuale per la gestione e il controllo dei tributi locali dopo la riforma fiscale

- › Procedure di accertamento per IMU, TASI, TARI e Imposta di soggiorno
- › Attività di notifica
- › Applicazione delle sanzioni
- › Istituti deflativi del contenzioso

Aggiornato a:
D.Lgs. n. 219/2023, D.Lgs. n. 220/2023, D.Lgs. n. 87/2024

Il volume illustra i presupposti delle entrate locali, al fine di comprendere le fonti della pretesa tributaria e le basi su cui si ancora l'attività accertativa. Altrettanto rilievo è riservato alla riorganizzazione degli uffici tributi, tenuto conto delle nuove procedure stabilite dall'obbligo del contraddittorio preventivo. Particolare attenzione viene posta anche alla redazione dell'atto di accertamento esecutivo da notificare al termine del confronto, in cui gioca un ruolo essenziale la motivazione "rafforzata". Il volume esamina altresì numerose casistiche di controllo in ambito IMU, TASI, TARI e dell'Imposta di soggiorno, per le quali sono riportate le modalità di accertamento e gli orientamenti giurisprudenziali che si sono venuti a formare. Viene poi illustrata la modalità di redazione dell'atto di accertamento esecutivo, mettendo in risalto i suoi elementi essenziali, nonché gli errori da non commettere in sede di notifica. Interessante anche la parte dedicata agli istituti deflativi del contenzioso, utile per gestire i rapporti con i contribuenti nell'ottica di conseguire il raggiungimento di accordi stragiudiziali in conformità alla tax compliance, quale rapporto di collaborazione che deve guidare l'ente impositore nella sua attività di verifica. Il manuale è corredato da schemi e modelli utili per l'attività di accertamento, resi disponibili in formato editabile e personalizzabile nei contenuti aggiuntivi online.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

www.maggiolieditore.it

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155



- Procedure concorsuali (R.D. n. 267/1942, Legge fallimentare)
- Disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012)

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA *(segue)*

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 luglio 2022



La liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento

I CREDITI TRIBUTARI CONCURSUALI

Art. 52 Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) - Art. 151 Decreto Legislativo n. 14/2020

Domanda di ammissione al passivo



I crediti tributari non si sottraggono al principio generale previsto dall'art. 52, commi 1 e 2, della Legge fallimentare, riprodotto all'art. 151 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (c.d. «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII), secondo il quale il fallimento apre il concorso sui crediti del fallito ed ogni credito deve essere accertato nelle forme previste dalla norma speciale.

Corte di Cassazione, Ordinanza 16/10/2024, n. 26906

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO TEMPESTIVA

Art. 93, co. 1, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) - Art. 201 Decreto Legislativo n. 14/2020

Domanda di ammissione al passivo



1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, **si propongono con ricorso** da trasmettere a norma del comma 2, **almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.**

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO TARDIVA - NEL FALLIMENTO -

Art. 101, co. 1, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)

*Domanda di ammissione al passivo **tardiva***



1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore **oltre** il termine di **trenta giorni prima** dell'udienza fissata per la verifica del passivo **e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo** sono considerate **tardive**; in caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, **può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi**.

NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 208, co. 1, Decreto Legislativo n. 14/2019

*Domanda di ammissione al passivo **tardiva***



1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore **oltre il termine di trenta giorni prima** dell'udienza fissata per la verifica del passivo e **non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo** sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine **fino a dodici mesi**.

LA DOMANDA SUPERTARDIVA NEL FALLIMENTO

Art. 101, co. 4, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)



4. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque **fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare**, la domanda tardiva è ammissibile **solo se l'istante prova** che il ritardo è dipeso da **causa a lui non imputabile**.

L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA SUPERTARDIVA

Corte di Cassazione, Ordinanza 12/03/2020, 7109

Corte di Cassazione, Ordinanza 19/02/2020, n. 4200

Resta tuttavia in ogni caso salva la possibilità per **il curatore di provare**, ai fini **della inammissibilità della domanda medesima**, che **il creditore abbia avuto notizia aliunde dell'avvenuto fallimento**, in via indipendente cioè dal fatto dell'eventuale recezione dell'avviso in questione.

LA DOMANDA SUPERTARDIVA NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 208, co. 3, Decreto Legislativo n. 14/2019



3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile **solo se l'istante prova** che il ritardo è dipeso da **causa a lui non imputabile** e se trasmette la domanda al curatore **non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.**

L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA SUPERTARDIVA

Art. 208, co. 3, Decreto Legislativo n. 14/2019



3. Quando **la domanda** risulta manifestamente **inammissibile** perché l'istante **non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale** o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, **il Giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda**. Il decreto è reclamabile a norma dell'art. 124.

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

L'avviso di accertamento esecutivo nel fallimento/liquidazione giudiziale

Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza 11/11/2021, n. 33408

Ai fini dell'insinuazione al passivo, è del tutto irrilevante che gli avvisi di accertamento esecutivi siano stati emessi e notificati.

“...ai fini dell'insinuazione al passivo ex art. 93 della Legge fallimentare non solo è irrilevante che gli avvisi di accertamento esecutivi acquistino valore di titolo esecutivo, ma anche che siano notificati al curatore...”

La notifica degli accertamenti esecutivi risponderebbe alla mera funzione di informare il curatore della pretesa impositiva, funzione, però già assolta dalla domanda di insinuazione al passivo...

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE *(segue)*

L'avviso di accertamento esecutivo nel fallimento/liquidazione giudiziale

Corte di Cassazione, Sentenza 28/06/2023, n. 18532

Corte di Cassazione, Ordinanza 17/06/2023, n. 17464

Corte di Cassazione, Ordinanza 27/07/2022, n. 23453

Alla luce della giurisprudenza di questa Corte resa nella massima espressione nomofilattica, secondo la quale, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'Ente impositore/soggetto riscossore, e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario, non occorre la previa notifica degli avvisi di accertamento, **essendo sufficiente la precisa indicazione e documentazione nell'istanza di ammissione, del credito vantato.**

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE *(segue)*

L'avviso di accertamento esecutivo nel fallimento/liquidazione giudiziale

Corte di Cassazione, Sentenza 28/06/2023, n. 18532

Corte di Cassazione, Ordinanza 17/06/2023, n. 17464

Corte di Cassazione, Ordinanza 27/07/2022, n. 23453

“...Anzi, l'intimazione ad adempiere contenuta nell'avviso di accertamento esecutivo è incompatibile con la procedura concorsuale proprio perché funzionale all'esecuzione individuale in contrasto con i principi di concorsualità...”

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE *(segue)*

La notifica dell'avviso di accertamento al fallito/debitore

- L'avviso di accertamento esecutivo deve essere notificato **al fallito/debitore**

Corte di Cassazione, Ordinanza 27/05/2021, n. 14739; Corte di Cassazione, Ordinanza 15/04/2021, n. 9953; Corte di Cassazione, Ordinanza 29/05/2020, n. 10251; Corte di Cassazione, Ordinanza 30/09/2020, n. 208910

LA PERDITA “ RELATIVA” DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE

Art. 43 Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) – Art.143 Decreto Legislativo n. 14/2019

Il fallito/debitore perde la capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando **la legittimazione processuale al curatore**, salvo il caso in cui la procedura **sia rimasta inerte**

Corte di Cassazione, SS.UU., 28/04/2023, n. 11287

IL “DOPPIO BINARIO”

Impugnazione da parte del curatore dell’avviso di accertamento/precisazione del credito

- Ammissione con riserva dell’Ente Locale
- Effetti del giudicato nella procedura e anche nei confronti del fallito tornato *in bonis*

La cognizione del Giudice fallimentare in sede di accertamento del passivo è limitata: a) alla verifica della concorsualità del credito; b) alla verifica della idoneità della documentazione prodotta a comprovarne l'esistenza; c) alla verifica della sua collocazione, privilegiata o chirografaria.

IL “DOPPIO BINARIO” *(segue)*

Impugnazione dell’avviso di accertamento da parte del fallito

- No ammissione con riserva dell’Ente locale
- Il giudicato favorevole al fallito **non** produce effetti nella procedura ma solo nei confronti del fallito tornato *in bonis*

Corte di Cassazione, Ordinanza 16/07/2024, n. 19494

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- La mancata notifica al fallito/debitore dell'atto impositivo (salvo che non sia stato impugnato dalla curatela) **non** consente all'Ente impositore di far valere la pretesa nei confronti del **fallito/debitore tornato *in bonis***
- *Ai fini del rispetto dei termini di decadenza da parte dell'Ente impositore*

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE *(segue)*

Con la chiusura del fallimento e il ritorno "*in bonis*" dell'ex fallito, le obbligazioni tributarie non soddisfatte nell'ambito della procedura sono poste a carico di questo soggetto (salvo che non sia intervenuta l'esdebitazione), tenuto al pagamento a seguito della notifica degli avvisi di accertamento da parte dell'Ente creditore, entro i termini di decadenza (*dies a quo* chiusura della procedura)

Corte di Cassazione, Ordinanza 04/07/2022, n. 21126

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE *(segue)*

Interruzione della prescrizione, ma non della decadenza

La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento/liquidazione giudiziale produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato *in bonis*, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizione dalla chiusura della medesima procedura

Corte di Cassazione, Ordinanza 09/06/2023, n.16415

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE *(segue)*

La mancata notifica al fallito/debitore dell'atto impositivo non consente all'Ente Locale di far valere la pretesa In tutti i casi di **revoca del fallimento/liquidazione giudiziale**

LA “*DERELICTIO*” DEI BENI

Art. 104-ter, co. 8, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) – Art. 213 Decreto Legislativo n. 14/2019

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può

- **non acquisire** all'attivo uno o più beni
- **rinunciare a liquidare** uno o più beni

se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

LA “*DERELICTIO*” DEI BENI *(segue)*

Art. 104-ter, co. 8, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) – Art. 213 Decreto Legislativo n. 14/2019

In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori

i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, **possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità** del debitore.

LA “*DERELICTIO*” DEI BENI *(segue)*

Art. 213 Decreto Legislativo n. 14/2019

.....In questo caso, il curatore **notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri** e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione **dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione**, salvo che il Giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

LA “*DERELICTIO*” DEI BENI *(segue)*

Rinuncia alla liquidazione successiva all’acquisizione del bene all’attivo fallimentare

- Comunicazione ai creditori
- Per i **crediti maturati *ante* procedura** si seguono le regole del concorso (con riduzione in sede di riparto della somma eventualmente ottenuta, dal creditore ammesso al passivo, in sede extrafallimentare)
- **Crediti che maturano in corso di procedura**
- IMU sull’immobile restituito

INEFFICACIA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL FALLITO/DEBITORE

Art. 44, co. 1, Regio Decreto n. 267/1942 - Legge fallimentare - (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento)

1. **Tutti gli atti** compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento **sono inefficaci** rispetto ai creditori.

Art. 144, co. 1, Decreto Legislativo n. 14/2019 (Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale)

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale **sono inefficaci** rispetto ai creditori.

INEFFICACIA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL FALLITO/DEBITORE

Corte di Cassazione, Ordinanza 16/06/2021, n. 16958

Corte di Cassazione, Sentenza 20/03/2020, n. 7477

L'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce attuazione dei principi della "*par condicio creditorum*" per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio del fallito

INEFFICACIA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL FALLITO/DEBITORE

Ne consegue che, nell'alveo dei pagamenti inefficaci, rientra ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito e comunque idoneo ad incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio spossessato, **ivi compresi i pagamenti relativi a debiti tributari effettuati dopo la dichiarazione di fallimento**, pur quando conseguenti a riscossione coattiva, constando l'obbligo dell'erario di restituire la somma incassata

IL PRIVILEGIO SOLO PROCESSUALE DEL CREDITORE FONDIARIO

Art. 150 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali)

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Art. 151 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Concorso dei creditori)

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.

IL CREDITORE FONDIARIO

Art. 41 Decreto Legislativo n. 385/1983 (Procedimento esecutivo)

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.

Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione.

La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

IL PRIVILEGIO SOLO PROCESSUALE DEL CREDITORE FONDIARIO

- In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 385 del 1993, istituito ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale.
- In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, **la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del Giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio** e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare.

Corte di Cassazione, Ordinanza 19/08/2024, n. 22914

Corte di Cassazione, Ordinanza 20/05/2024, n. 13891

Corte di Cassazione, Ordinanza 06/07/2020, n. 13892

LA RISCOSSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI MATURATI NEL FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 1, co. 767, Legge 160/2019

Art. 9, co. 7, Decreto Legislativo n. 23/2011

Art. 10, co. 6, Decreto Legislativo n. 504/1992



- Per gli immobili compresi nel fallimento/liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al **versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale**.
- Entro il termine di **tre mesi** dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Sospensione dal versamento

LA RISCOSSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI MATURATI NEL FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La sospensione dal pagamento

La sospensione dal pagamento è prevista **solo per l'IMU e solo nell'ambito del fallimento/liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa**, trattandosi disposizione normativa che deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica ed estensiva.

Corte di Cassazione, Ordinanza 11/07/2023, n. 19681

Corte di Cassazione, Ordinanza 15/03/2019, n. 7397

CREDITI TRIBUTARI – SPESE DELLA PROCEDURA

Crediti tributari



Crediti prededucibili

Corte di Cassazione, Ordinanza 09/07/2024, n. 18760; Corte di Cassazione, Ordinanza 17/11/2022, n. 3397; Corte di Cassazione, Ordinanza 04/07/2022, n. 21126; Corte di Cassazione, Ordinanza 10/06/2022, n. 18882

Art. 111, co. 2, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, **e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge**; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)

CREDITI TRIBUTARI – SPESE DELLA PROCEDURA *(segue)*

Crediti tributari



Crediti prededucibili

*L'IMU e la TARI maturate in corso di procedura rientrano tra le **spese prededucibili** sostenute per la conservazione di ciascun bene, ed integra una **“uscita di carattere specifico”** ex art. 111-ter, co. 3, della Legge fallimentare che grava in **prededuzione** trovando tale soluzione conferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, co. 2, del Codice della crisi di impresa approvato (D.Lgs. n. 14 del 2019).*

GLI EFFETTI DELL'APERTURA DEL FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 52 Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) - Art. 151 Decreto Legislativo n. 14/2019

L'accertamento del passivo



➤ **Il fallimento/liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito/debitore**

- **Ogni credito**, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, co. 1, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, **deve essere accertato** secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

- Le disposizioni del secondo comma si applicano **anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.**

I CREDITI PREDEDUCIBILI

Art. 111-bis, commi 1 e 3, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)
Art. 222 Decreto Legislativo n. 14/2019

Comma 1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio....

Comma 3. **I crediti prededucibili** sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati, possono essere **soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti**. Il pagamento deve essere **autorizzato** dal comitato dei creditori ovvero dal Giudice delegato.

I CREDITI PREDEDUCIBILI NON CONTESTATI

Art. 111-bis Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) – Art. 222 Decreto Legislativo n. 14/2019

Crediti prededucibili non contestati per collocazione e ammontare

- Il curatore procede al pagamento di sua iniziativa nei casi in cui l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti, previa autorizzazione.
- Il creditore, per ottenere il pagamento, fa l'istanza di insinuazione al passivo **(in qualsiasi momento, senza dover rispettare alcun termine)** al fine di partecipare al riparto secondo i criteri di graduazione e proporzionalità.

I CREDITI PREDEDUCIBILI

Art. 111-bis Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) – Art. 222, co. 4, Decreto Legislativo n. 14/2019

Comma 4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione **deve** avvenire secondo i **criteri della graduazione e della proporzionalità**, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

I CREDITI PREDEDUCIBILI NON CONTESTATI

Diritto vivente

...i crediti prededucibili ex art.111 bis, co. 1, della Legge fallimentare **non contestati** sono:

- quelli **esplicitamente riconosciuti** dagli organi del fallimento, **nella loro sussistenza e nel loro ammontare**
- quelli **implicitamente** ammessi, alla stregua di un comportamento logicamente e giuridicamente **assolutamente incompatibile** con l'intento di disconoscerli

Corte di Cassazione, Ordinanza 09/07/2024, n. 18760

I CREDITI PREDEDUCIBILI CONTESTATI *(segue)*

Istanza di ammissione al passivo – Crediti prededucibili (art. 111-bis Regio Decreto n. 267/1942 - Legge fallimentare)

Corte di Cassazione, Ordinanza 09/07/2024, n. 18760

Corte di Cassazione, Ordinanza 16/02/2023, n. 4940

Corte di Cassazione, Ordinanza 18/02/2022, n. 5444; Corte di Cassazione, Ordinanza 15/11/2021, n. 34435; Corte di Cassazione, Ordinanza 13/05/2021, n. 12735; Corte di Cassazione, Ordinanze 21/02/2021, nn. 3219-3218; Corte di Cassazione 17/02/2020, n. 3872

Art. 111-bis, co. 1, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V...

I CREDITORI SOPRAVVENUTI

- L'insinuazione al passivo dei crediti **sorti nel corso (crediti sopravvenuti)** della procedura fallimentare **non può essere soggetta al termine di decadenza** previsto dalla Legge fallimentare (art. 101, commi 1 e 4)
- Detti crediti possono sorgere nei casi previsti dalla legge durante tutto l'arco della procedura, anche in fase assai avanzata, sicché il termine decadenziale previsto dalla Legge fallimentare (art. 101) ben potrebbe essere già scaduto alla data del sorgere del credito

I CREDITI TRIBUTARI SORTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

Corte di Cassazione, Ordinanza 09/07/2024, n. 18760

L'insinuazione deve essere effettuata dall'Ente impositore in tempi brevi

- Valutazione caso per caso, in base alle circostanze e secondo prudente apprezzamento del Giudice del merito, il quale, se motivato, resta insindacabile in cassazione



- L'esigenza di definizione in termini ragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti (anche per i riflessi sulle ripartizioni parziali e gli accantonamenti) e il diritto di azione e difesa del creditore

LA TARI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 211 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Esercizio dell'impresa del debitore)

L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando

con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il Tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa

successivamente, su proposta del curatore, il Giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.



- **Denuncia TARI**
- **Pagamento alle scadenze**

IL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 88 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi)

- Concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta, attraverso l'attribuzione dell'attività ad un terzo (assuntore))
- Concordato con liquidazione

LO SPOSSESSAMENTO ATTENUATO

Art. 94 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni)

- Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del **commissario giudiziale**
- La domanda di concordato è comunicata al Pubblico Ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, **nel Registro delle imprese** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

GLI EFFETTI DEL CONCORDATO OMOLOGATO

Art. 184 Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)

Obbligatorietà del concordato omologato

Il concordato omologato è **obbligatorio per tutti i creditori anteriori** alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso.

Art. 117 Decreto Legislativo n. 14/2019

1. Il concordato omologato è **obbligatorio per tutti i creditori anteriori** alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso.

IL DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI

Art. 168, co. 1, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)

1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Corte di Cassazione, Ordinanza 18/05/2021, n. 13514

LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

Art. 168, co. 2, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)

2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte **dagli atti predetti rimangono sospese** e le decadenze non si verificano.

Corte di Cassazione, Ordinanza 15/11/2021, n. 3443; Corte di Cassazione, Ordinanza 08/05/2019, n. 12059

In tema di concordato preventivo, l'art. 168 della Legge fallimentare, nel disporre la sospensione delle prescrizioni dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, **non prevede una sospensione generalizzata**, riferita ai diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari, ma **limita l'effetto sospensivo alle sole azioni esecutive e cautelari**, che infatti, dalla stessa data, non possono più essere proseguite.

IL DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI

Artt. 54 e 55 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Misure protettive)

- **Se il debitore ne fa richiesta**, dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, **i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni** e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
- Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese

IL DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI *(segue)*

Artt. 54 e 55 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Misure protettive)

Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo:

il Giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive **entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda** nel Registro delle imprese

IL DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI *(segue)*

Artt. 54 e 55 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Misure protettive)

La durata delle misure è fissata **al massimo in quattro mesi**. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, e la domanda può essere riproposta.

(La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe)

IL DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI *(segue)*

Artt. 54 e 55 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Misure protettive)

Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 129 Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) – Art. 113 Decreto Legislativo n. 14/2019

Omologa del concordato

- Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Art. 85 Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) – Art. 118 Decreto Legislativo n. 14/2019

Esecuzione del concordato

- A seguito dell'omologa si procede all'esecuzione del concordato sotto il controllo del commissario giudiziale.

RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 119 Decreto Legislativo n. 14/2019

Risoluzione del concordato

- 1 .Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento
3. ... **Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.**
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

L'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E DI RISCOSSIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Si emissione e notifica

- degli avvisi di accertamento, delle ingiunzioni e degli avvisi di accertamento esecutivi e relative sanzioni

Corte di Cassazione, Ordinanza 20/03/2024, n. 7463

Corte di Cassazione, Ordinanza 20/09/2023, n. 26951; Corte di Cassazione, Ordinanza, 05/12/2022, n. 35715; Corte di Cassazione, Ordinanza 25/10/2022, n. 31560

Corte di Cassazione, Ordinanza 06/11/2020, n. 24880; Corte di Cassazione, Ordinanza 21/02/2020, n. 4564; Corte di Cassazione, Ordinanza 14/10/2020, n. 22199

L'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E DI RISCOSSIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO *(segue)*

- **L'Ente impositore**, in pendenza della procedura di concordato preventivo, **può e deve esercitare i poteri accertativi i cui presupposti si siano determinati ante concordato**, con l'emissione dell'avviso di accertamento, della cartella/ingiunzione e applicazione delle relative sanzioni.
- **L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è affatto ostativa nè all'accertamento di crediti tributari pregressi** mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, nè all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento.

L'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E DI RISCOSSIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO *(segue)*

Ciò in quanto se con l'apertura del concorso l'Amministrazione **viene a perdere ogni possibilità di agire ai fini esattivi** contro il debitore, al pari di ogni altro creditore, la stessa, sotto il profilo del diritto sostanziale, **non perde le proprie prerogative in ordine all'attività di verifica del rapporto giuridico d'imposta che devono essere esercitate entro determinati termini posti a pena di decadenza/prescrizione.**

Corte di Cassazione, Ordinanza 20/03/2024, n. 7463

Corte di Cassazione, Ordinanza 05/12/2022, n. 35715; Corte di Cassazione, Ordinanza 25/10/2022, n. 31560

L'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E DI RISCOSSIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO *(segue)*

- L'Ente potrà agire per la riscossione dei crediti inseriti nel concordato **non eseguito**, nei limiti di cui all'art.184 della Legge fallimentare.
- Con la **definitività del decreto (sentenza) di omologa** del concordato, **viene meno** il divieto alla proposizione **di azioni esecutive e cautelari**.

L'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E DI RISCOSSIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO *(segue)*

- L'Ente potrà agire per la riscossione dei crediti vantati **se esclusi dal concordato.**
- Con l'**omologa** del concordato, **viene meno** il divieto alla proposizione di **azioni esecutive e cautelari.**
- **Si** azioni esecutive e cautelari dopo il decreto di omologa, sulla base del titolo esecutivo notificato prima o durante il concordato.

Corte di Cassazione, Ordinanza 21/11/2021, n. 31013

L'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E DI RISCOSSIONE

- L'Ente potrà agire per la riscossione dei crediti vantati in tutti i casi in cui **il concordato viene meno** (rinuncia alla domanda, mancata ammissione del concordato, mancata omologa, revoca, risoluzione, annullamento)
- Decadenza



- **La prescrizione** (comunicazione al debitore/assuntore)

Art. 168, co. 2, Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) – Artt. 54 e 55 Decreto Legislativo n. 14/2019

2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

Corte di Cassazione, Ordinanza 15/11/2021, n. 34437

CREDITI MATURATI IN CORSO DI CONCORDATO

Per i crediti maturati in corso di concordato sino al 2022:

- pagamenti alle scadenze
- no sospensione norma d'imposta (Corte di Cassazione, Ordinanza 11/07/2023, n. 19681)
- Notifica avvisi di accertamento (esecutivi)



Azioni esecutive e cautelari

CREDITI MATURATI IN CORSO DI CONCORDATO dal 2022

Art. 54 Decreto Legislativo n. 14/2019

- Se il debitore ne fa richiesta, dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Art. 98 Decreto Legislativo n. 14/2019 (Prededuzione nel concordato preventivo)

- I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'ISOLVENZA

- **Transazione fiscale**
- **Accordi di ristrutturazione dei debiti** (artt. 57 e seguenti Decreto Legislativo n. 14/2019)
- **Composizione negoziata della crisi** (artt. 12 e seguenti Decreto Legislativo n. 14/2019)

LA TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182-TER LEGGE FALLIMENTARE

NO transazione fiscale (art. 182-ter, co. 1, Regio Decreto n. 267/1942 per i tributi locali – Art. 63 Decreto Legislativo n. 14/2019)

1.....può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori **amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori....**

Corte dei conti Umbria, sez. Controllo, Deliberazione 14/07/2022, n. 64

Corte dei conti Toscana, parere 02/07/2021, n. 40

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

- **Accordi di ristrutturazione dei debiti** (artt. 57 e seguenti Decreto Legislativo n. 14/2019)
- **Composizione negoziata della crisi** (artt. 12 e seguenti Decreto Legislativo n. 14/2019)
 - SI accordi transattivi (pagamento parziale o dilazionato) anche per i debiti tributari degli Enti Locali
 - Omologazione di un accordo stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

“...attività della P.A. vincolata all'interesse pubblico e che trova espressione nella convenienza dell'accordo, rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni...”

Corte dei conti Umbria, sez. Controllo, Deliberazione 14/07/2022, n. 64

Corte dei conti Toscana, parere 02/07/2021, n. 40

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Misure cautelari e protettive (artt. 54 e 55 Decreto Legislativo n. 14/2019)

- **Se il debitore ne ha fatto richiesta** nella domanda di accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti, **dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese.**
- **I creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.**

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Misure cautelari e protettive (artt. 54 e 55 Decreto Legislativo n. 14/2019)

- Dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel Registro delle imprese.
- Le prescrizioni rimangono sospese.

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Misure cautelari e protettive (artt. 54 e 55 Decreto Legislativo n. 14/2019)

- Possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando alla proposta di accordo un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Misure cautelari e protettive (artt. 54 e 55 Decreto Legislativo n. 14/2019)

- Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal Giudice ai sensi dell'art. 44, co. 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata.